



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

368

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i Beni Culturali ed il Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

Visto il Decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, recante modifiche e integrazioni al Decreto 6 febbraio 2004;

Visto il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 05.08.2004 conferito alla Dott.ssa Maddalena Ragni;

Visto il D.D.G. 5 agosto 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, è delegata ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la nota del 13/04/2005 ricevuta il 19/04/2005 con la quale l'Istituto Divino Amore ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appresso descritto;

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna espresso con nota prot.9355 del 25.07.05;

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna espresso con nota prot. n. 9163 D/3 del 14.07.2005;

Ritenuto che l'immobile :





## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

<b>Denominato</b>	<b>CONVENTO DI SAN GIROLAMO</b>
<b>provincia di</b>	<b>RIMINI</b>
<b>comune di</b>	<b>MISANO ADRIATICO</b>
<b>sito in</b>	<b>VIA DEL CARRO</b>
<b>numero civico</b>	<b>12</b>

Distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22, come dalla allegata planimetria catastale, di proprietà del dell'Istituto Divino Amore, presenta interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

### DECRETA

che il bene denominato "Convento di San Girolamo", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato alla Proprietà ed al Comune di Misano Adriatico (RN).

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare - dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 25.07.2005

*IL DIRETTORE REGIONALE*  
*Dott.ssa Maddalena Ragni*

AS





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

**Relazione Allegata**

## **Identificazione del Bene**

<b>Denominato</b>	<b>CONVENTO DI SAN GIROLAMO</b>
<b>provincia di</b>	<b>RIMINI</b>
<b>comune di</b>	<b>MISANO ADRIATICO</b>
<b>sito in</b>	<b>VIA DEL CARRO</b>
<b>numero civico</b>	<b>12</b>

**Distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22**

## **Relazione Storico-Artistica**

Il complesso architettonico del "Divino Amore" (Convento di San Girolamo) prende la denominazione degli antichi complessi monastici indicanti dapprima luoghi di adunanza religiosa, ed in seguito l'insieme dei locali contigui alla sala delle riunioni liturgiche in cui abitavano i religiosi stessi provenienti occasionalmente anche da altre località.

Come gli antichi conventi che agli inizi del XIII secolo ospitavano religiosi appartenenti ad ordini regolari non monacali, ossia non vincolati da voti solenni nei confronti del papato, questo complesso viene concepito come un organismo semplice e funzionale avente come baricentro una grande chiesa ad aula unica.

Costruito agli inizi del 1900, esso rappresenta uno degli ultimi esempi di residenza collettiva non più caratterizzata solo dalle attività liturgiche, bensì, come gli antichi conventi degli ordini dei Mendicanti (frati minori di S. Francesco d'Assisi o i Predicatori di S. Domenico) il complesso tende a perdere quel carattere di microcosmo proprio degli insediamenti isolati ed autosufficienti, fruendo della vita dei limitrofi centri abitati, non più generato o caratterizzato in modo preminente dalla religione.

Si tratta in vero di una tipologia architettonica che, dopo circa sei secoli dalla nascita degli ordini regolari non monacali, riprende la svolta delle organizzazioni religiose per la quale la "chiesa conventuale" così concepita, può essere riservata alle pratiche dei religiosi oppure essere aperta al culto pubblico, sotto forma di oratorio ma anche di residenza occasionale.

Altra caratteristica peculiare di questo convento è la sua ubicazione; infatti non nasce in un luogo isolato ma limitrofo ad un grande agglomerato urbano dove è più facile svolgere l'opera caritativa ed assistenziale a differenza delle grandi abbazie cistercensi o benedettine.

Di queste ultime (in modo particolare delle abbazie cistercensi di S. Bernardo edificate secondo uno schema ben definito e preordinato) questo complesso conventuale eredita la distribuzione planimetrica impostata secondo un impianto centrale perfettamente simmetrico e del tutto simile all'organizzazione spaziale dei monasteri.

Il chiostro, baricentro di ogni funzione, viene sostituito con la chiesa a navata unica; mentre gli ambienti contigui, ossia le celle, lo scriptorium ed il refettorio sono sostituiti da una serie di vani che riprendono la scansione delle celle medesime.

La chiesa, come sopra accennato, è completamente separata dagli ambienti attigui e la sua tipologia planimetrica si presenta come la somma di più concezioni spaziali che attraverso i secoli vengono ideate in ragione delle nuove esigenze di culto.

Infatti, sull'esempio degli impianti planimetrici abbaziali, lo schema planimetrico di questa chiesa conventuale è composto da una navata centrale unica (la chiesa) e da due navate laterali, separate da due pareti continue per tutta la dimensione longitudinale e non dal ritmo delle classiche campate voltate, poggianti su singoli pilastri che ne delimitano la dimensione trasversale.

La fronte principale della chiesa, arretrata rispetto ai due avancorpi laterali, crea uno spazio scoperto che idealizza gli spazi antistanti le antiche abbazie (portico) luoghi di accoglienza dei "Conversi" ossia di coloro che potranno partecipare direttamente alle funzioni liturgiche, dopo un periodo di frequentazione.



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

### *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

Del tutto diverse sono le considerazioni storiche e compositive che definiscono lo spazio in alzato.

Esse traggono origine dall'architettura barocca di cui se ne riprendono, con semplicità, la nuova concezione dello spazio ed i caratteri stilistici e formali.

Alla navata centrale ed ai due volumi laterali, corrispondono tre corpi principali contraddistinti sulla fronte dalla maggiore altezza della chiesa.

La chiesa è articolata secondo uno spazio unico, mentre i due corpi laterali sono suddivisi in tre piani sui quali si articolano più vani funzionali secondo il ritmo delle antiche celle.

Ad eccezione del piccolo ingresso al coro, tra la chiesa e i due volumi laterali non esiste nessun passaggio funzionale.

Le pareti longitudinali dell'aula sono scandite dal ritmo delle arcate a tutto sesto, separate da due lesene abbinatae, dimensionate in altezza da un cornicione aggettante che determina l'imposta dell'altezza della chiave dell'arco absidale.

I caratteri più salienti dell'architettura barocca si ritrovano sulla fronte principale.

Si tratta dell'utilizzo di elementi compositivi, stilistici e formali, realizzati con la semplicità costruttiva delle murature in cotto di laterizio scevre da altri materiali o intonaci di rifinitura.

L'altezza della fronte della chiesa è delimitata da un grande timpano triangolare corrispondente alla dimensione trasversale dell'aula.

Due marcapiani in cotto, distanti tra loro di una misura corrispondente alla base delle lesene di ordine tuscanico, suddividono in due parti la superficie della facciata sottostante il timpano.

Essi corrispondono all'altezza del cornicione interno aggettante, che delimita l'altezza delle arcate a rilievo delle pareti longitudinali dell'aula.

Dette superfici sono a loro volta tripartite dal ritmo delle lesene ed in esse trovano spazio i portali d'ingresso delimitati da paraste e le superfici vetrate per l'illuminazione dell'aula sormontate da due timpani ed una lunetta aggettanti.

Per quanto sopra descritto questa chiesa conventuale è un bene di interesse culturale in quanto testimonianza storica di un ordine monacale non religioso, che vive all'interno di un complesso architettonico la cui composizione è la somma delle antiche concezioni spaziali delle abbazie e delle nuove concezioni spaziali barocche finalizzate alle nuove esigenze di culto che, oltre alla stretta pratica religiosa, consentono l'apertura al pubblico sotto forma di oratorio, di ritiro spirituale e di residenza provvisoria dei fedeli.

Redatta da:

Arch. Direttore Domenico Cardamone  
Dott.ssa Nicoletta Urbini

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dott.ssa Maddalena RAGNI)



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Planimetria Allegata

## Identificazione del Bene

Denominato	CONVENTO DI SAN GIROLAMO
provincia di	RIMINI
comune di	MISANO ADRIATICO
sito in	VIA DEL CARRO
numero civico	12

Distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22



VISTO IL DIRETTORE REGIONALE  
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA ROMAGNA





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

628

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

## IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, con il quale è stato emanato il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.D.R. del 25.07.2005 con il quale è stato riconosciuto interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 del "Convento di San Girolamo", sito nel Comune di Misano Adriatico (RN), in Via del Carro, distinto al N.C.T. al foglio 9, part. 22, come dalla allegata planimetria catastale;

CONSIDERATO che l'immobile in argomento è sottoposto a tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 42/04, in quanto pregevole testimonianza di architettura conventuale edificata agli inizi del 1900;

VISTA la relazione prot. n. 3406 del 20.03.2006, con la quale la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione;

### AUTORIZZA

Ai sensi degli artt. 55 e segg. del D. Lgs. 42/2004 l'alienazione del bene sopra individuato, con le seguenti prescrizioni:

- vengano previsti gli opportuni interventi di manutenzione e di restauro al fine di garantire la buona conservazione del bene. In particolare, recependo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna con la nota sopra citata, si specifica quanto segue:

Al fine di tutelare l'interesse artistico e storico dell'intero complesso conservandone l'originale unitarietà spaziale che lo caratterizza, unitamente al parco che ne costituisce parte integrante, nonché di salvaguardare la funzione officiante della chiesa (come da nota della Curia Vescovile di Rimini del 9 dicembre 2003) in rapporto alle future destinazioni d'uso, le stesse possono essere quelle di seguito descritte nel rispetto delle relative prescrizioni dettate.

Occorre innanzitutto tenere conto che l'originale funzione del complesso conventuale consisteva essenzialmente in una struttura ricettiva - residenziale sul modello delle colonie estive, legata all'ambito religioso capace di garantire la convivenza della funzione religiosa (la chiesa) e l'attività ricettiva ospitata nei tre corpi di fabbrica che la delimitano.

Testimonianza di questa attività è l'organizzazione spaziale dei due volumi che delimitano l'aula della chiesa lungo l'asse longitudinale, organizzati in modo simmetrico su più piani all'interno dei quali ballatoi continui distribuiscono, secondo un preciso modulo, piccoli ambienti (celle) destinati al riposo per gli ospiti delle colonie estive.





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI


*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

L'equilibrio funzionale tra lo svolgimento delle attività religiose della chiesa e le attività ricettive era ed è altresì garantito, dalla mancanza di compenetrazioni volumetriche e distributive tra la chiesa ed i corpi di fabbrica che la delimitano.

Gli unici collegamenti con l'aula della chiesa sono presenti al piano terra dai ballatoi tramite due piccole porte ubicate ai lati dell'abside, ed al piano primo, sempre dai ballatoi, per l'accesso al coro ubicato all'interno della fronte principale.

Tutto ciò premesso, fermo restando l'assoluto divieto di espletare nella chiesa funzioni diverse da quelle religiose (ad eccezione di rappresentazioni di musica classica e corali come avviene ormai per tradizione consolidata nel tempo) nonché di realizzare qualsiasi opera che ne alteri l'aspetto architettonico e compositivo, i corpi di fabbrica che la delimitano possono essere adibiti ad attività culturali ( museali ed espositive), ad attività formative ( scolastiche, ed universitarie), ed attività ricettive legate alle funzioni di collegialità e di ospitalità originarie del complesso, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e che ogni attività si svolga nel rispetto degli orari e del decoro della funzione officiante della chiesa:

- In primo luogo l'attività officiante della chiesa dovrà risultare completamente separata, sia sotto il profilo spaziale, che funzionale e distributivo, dalle attività e destinazioni d'uso dei limitrofi corpi di fabbrica che la delimitano. Per tale fine, il prospetto principale del complesso ospiterà esclusivamente l'ingresso e l'uscita della chiesa. I due attuali ingressi ai corpi di fabbrica laterali potranno essere utilizzati solo come vie di esodo ai fini della sicurezza. Il cancello posizionato a sinistra della fronte principale, dovrà essere destinato al solo ingresso al parco per garantirne la fruibilità .
- L'ingresso e l'uscita che interessano le attività che si svolgeranno nei corpi di fabbrica contermini alla chiesa, potranno essere realizzati dalla costruenda strada pubblica parallela all'asse longitudinale della chiesa.
- Gli accessi all'aula dai ballatoi del piano terra , sopra menzionati, dovranno essere chiusi, mentre, l'accesso al coro dai ballatoi del piano primo potranno essere utilizzati solo per necessità liturgiche e/o in occasione di rappresentazioni corali e musicali sentiti il Parroco e la Curia Vescovile di Rimini. Pertanto, si specifica che gli ingressi al coro non possono essere utilizzati quali elementi di collegamento distributivo - funzionale tra i due corpi di fabbrica che delimitano la chiesa lungo l'asse longitudinale.
- Nei corpi di fabbrica che delimitano la chiesa lungo l'asse longitudinale non dovrà essere alterata la distribuzione planimetrica delle celle accorpendo più vani. I collegamenti di distribuzione verticale, potranno essere realizzati interessando solo le celle a ridosso dei corpi scala preesistenti. In questi due volumi è vietato lo svolgimento di qualsiasi manifestazione musicale.





## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

### Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

In considerazione delle caratteristiche del volume di fabbrica perpendicolare all'asse longitudinale della chiesa, si auspica che venga realizzato un adeguato intervento di ristrutturazione da sottoporre al parere preventivo della competente Soprintendenza che mantenga inalterate le altezze di colmo e delle linee di gronda.

In ultimo, considerato lo stato di dissesto delle fronti dei corpi di fabbrica che delimitano la chiesa lungo l'asse longitudinale, ove sono presenti lesioni passanti senza soluzione di continuità su tutta la superficie muraria, si invita la nuova proprietà a realizzare, entro il più breve tempo possibile, tutte le opere ed i presidi provvisori atti a scongiurare la perdita del bene tutelato per il suo interesse artistico e storico nonché la pubblica e privata incolumità

- dovranno comunque essere previste funzioni compatibili con il carattere storico artistico dell'immobile e con la sua tipologia originaria, escludendo quindi usi industriali, commerciali e residenziali privati e la possibilità di frammentazione in un numero di unità autonome non compatibile con la morfologia storica dell'immobile;
- tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene, siano mantenute le attuali condizioni con particolare riferimento alle attività compatibili di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 42/04 ed alla condizione di pubblico godimento dello stesso immobile .

Il presente provvedimento sarà notificato, in via amministrativa, alla proprietà, l'Istituto del Divino Amore , piazza San pancrazio 11, Roma, ed al rappresentante del Comune di Misano Adriatico (RN).

A cura del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, esso verrà, quindi, trascritto nei confronti della proprietà, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del citato D. Lgs. 42/2004; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, li - 7 APR. 2006

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Maddalena Ragni

AS







*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI


*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna*

**Identificazione del Bene**

<b>Denominato</b>	<b>CONVENTO DI SAN GIROLAMO</b>
<b>provincia di</b>	<b>RIMINI</b>
<b>comune di</b>	<b>MISANO ADRIATICO</b>
<b>sito in</b>	<b>VIA DEL CARRO</b>
<b>numero civico</b>	<b>12</b>

Distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22

Planimetria Catastale




VISTO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Maddalena Ragni

*M. Ragni*





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI n. 2302

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." ed in particolare, l'art. 17, comma 3, lett. h);

VISTO il D.D.R. del 25.07.2005 con il quale il bene denominato "Convento di San Girolamo", sito in Misano Adriatico (RN), Via Del Carro 12, distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22, è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che l'immobile sopra citato rimane sottoposto a tutte le disposizioni del D. Lgs. 42/04;

VISTO il D.D.R. n. 628 del 07.04.2006 con il quale è stata autorizzata l'alienazione dell'immobile sopra descritto, di proprietà dell'Istituto Divino Amore con sede a Roma, in Piazza San Pancrazio 11;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato n. 104/2010;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. 9812 del 25.03.2010, con il pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato è intervenuto un "annullamento in parte qua" dell'autorizzazione rilasciata con D.D.R. n.628 del 07.04.2006 ovvero nella parte relativa alle prescrizioni e destinazioni d'uso ivi dettate per l'immobile;

RITENUTO di dover integrare l'autorizzazione all'alienazione con le prescrizioni previste dagli artt.55-56 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.;

DECRETA

la parziale rettifica del D.D.R. n. 628 del 07.04.2006 di autorizzazione all'alienazione del bene denominato "Convento di San Girolamo", sito in Misano Adriatico (RN), Via Del Carro 12, distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22, da intendersi valido per quanto concerne l'autorizzazione all'alienazione ed integrato con le seguenti prescrizioni ed indicazioni sulle destinazioni d'uso:

1. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. i.;

2. L'immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare danno alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

La planimetria catastale fa parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati ed al Comune nel cui territorio il bene si trova.

Il presente provvedimento sarà trascritto nei registri immobiliari, su richiesta del competente Istituto, presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, li **24 AGO. 2010**

**IL DIRETTORE REGIONALE**

*Arch. Carla Di Francesco*

AS






MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Identificazione del Bene

Denominato	CONVENTO DI SAN GIROLAMO
provincia di	RIMINI
comune di	MISANO ADRIATICO
sito in	VIA DEL CARRO
numero civico	12

Distinto al N.T.C. al foglio 9 particella 22



VISTO  
IL DIRETTORE REGIONALE  
Arch. Carla Di Francesco